



Comune di Foggia

All'Ufficio Protocollo del Comune di FOGGIA
Corso Garibaldi n.58
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it

e, p.c.

Al Servizio Fiscalità e Tributi del Comune di FOGGIA
Via A. Gramsci 17
fiscalitalocale@cert.comune.foggia.it
(da inviare in caso di contenzioso ICI/IMU/TARSU/TARES/TARI)

Al Servizio Attività Economiche del Comune di FOGGIA
Via A. Gramsci 17
annona@cert.comune.foggia.it
(da inviare in caso di contenzioso ICP)

DOMANDA

Per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art.1, commi 186-205, della legge 29.12.2022, n.197 e del Regolamento comunale approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale n.37 del 30.3.2023

(Da presentare entro il 30 settembre 2023)

(N.B. i termini e le scadenze riportati nella domanda sono aggiornati alle disposizioni introdotte dall'art.20, comma 1, del decreto-legge 30.3.2023, n. 34)

1. RICHIEDENTE

PERSONA FISICA

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ / _____ / _____ Comune di nascita _____ Prov. _____

Codice fiscale _____ Comune di residenza _____ Prov. _____

Via e civico _____ Cap. _____

Recapito telefonico _____ PEC _____ mail _____

PERSONA GIURIDICA

Denominazione _____

Codice fiscale/partita IVA _____

Rappresentante legale _____

Sede legale: Comune _____ via e civico _____

Cap: _____ recapito telefonico _____

PEC _____ mail _____

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI (difensore processuale, erede, curatore fallimentare, etc...)

Carica in funzione della quale si ha titolo per presentare la domanda _____

Cognome: _____ Nome _____

Data di nascita _____ / _____ / _____ Comune di nascita _____

Prov. _____ Comune di residenza _____ Prov. _____

Via e civico _____ Cap _____ Recapito telefonico _____

PEC _____ mail: _____

Codice fiscale di chi presenta la domanda _____

Codice fiscale del soggetto a favore del quale è presentata la domanda _____

2. DATI DELLA LITE FISCALE PENDENTE

Organo Giurisdizionale e sede presso cui è pendente la causa _____

Numero di RGR/RGA _____

Tipo di atto impugnato (avviso di accertamento, avviso di pagamento, cartella di pagamento etc...) _____

Numero identificativo dell'atto impugnato _____ Data atto _____ Tributo _____

Anno d'imposta _____ Data notifica atto _____ Data notifica ricorso al Comune di Foggia/Ente strumentale _____

Importo del tributo oggetto di definizione (art.4 Reg. Com.) _____

Importo eventualmente versato in pendenza di giudizio _____

3. MODALITA' DI VERSAMENTO (art.5 Reg. Com)

(N.B. Per le controversie fino a 1.000 euro deve essere versato l'intero importo. Nel caso in cui l'importo dovuto superi mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate di pari importo).

Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata della controversia si è provveduto al versamento di quanto dovuto mediante la seguente modalità: **(barrare il numero relativo alla modalità di pagamento utilizzato)**

1. PAGAMENTO IN UNICA RATA (scadenza 30.9.2023)
2. PAGAMENTO RATEALE IN NUMERO _____ RATE da versare alle scadenze di seguito indicate.

N. rata	Scadenza
1 rata	30/09/2023
2 rata	31/10/2023
3 rata	20/12/2023
4 rata	31/03/2024
5 rata	30/06/2024
6 rata	30/09/2024
7 rata	20/12/2024

N. rata	Scadenza
8 rata	31/03/2025
9 rata	30/06/2025
10 rata	30/09/2025
11 rata	20/12/2025
12 rata	31/03/2026
13 rata	30/06/2026
14 rata	30/09/2026

N. rata	Scadenza
15 rata	20/12/2026
16 rata	31/03/2026
17 rata	30/06/2026
18 rata	30/09/2026
19 rata	20/12/2026
20 rata	31/03/2027

AVVERTENZE: Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Per effettuare i versamenti ai fini ICI, IMU, TARSU, TARES e TARI, il richiedente deve utilizzare il modello di pagamento F24 avendo cura di compilarlo con i dati relativi al "codice ente/tributo" e la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali. Il versamento dell'imposta di pubblicità (ICP) deve essere effettuato attraverso bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT30G0760115700001031983271. **Alla domanda deve essere allegata copia della ricevuta di pagamento della rata unica (per importi fino a 1.000 euro) ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata.**

4. RIFERIMENTI REGOLAMENTARI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PER IL VERSAMENTO

Termini e modalità di presentazione della domanda (Art.3 Reg. Com.)

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, entro il **30 settembre 2023 (N.B. termine modificato dall'art.20, comma 1, D.L. 34/2023)**. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Ente nel termine di 10 giorni dall'efficacia del presente regolamento, può essere presentata a mezzo posta elettronica certificata o tramite il servizio postale, con raccomandata A/R o con consegna diretta all'Ufficio protocollo generale dell'Ente.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Importi dovuti (art.4 Reg. Com.)

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, deve provvedere al pagamento di un importo determinato tenendo conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze depositate alla data del 1° gennaio 2023, come segue:
 - A) il 100%** del valore della controversia nel caso di:
 - ricorso notificato alla data del 1° gennaio 2023, ma a tale data il ricorrente non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992;
 - soccombenza del contribuente nel precedente o unico grado di giudizio in seguito a pronuncia giurisdizionale non cautelare;
 - B) il 90%** del valore della controversia se alla data del 1° gennaio 2023:
 - il ricorso era pendente e iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
 - pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in Corte di giustizia di secondo grado a seguito di sentenza di rinvio della Corte di cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;
 - C) il 40%** del valore della controversia se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune/ente strumentale;
 - D) il 15%** del valore della controversia se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune/ente strumentale.
2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire con il pagamento dei seguenti importi:
 - A) il 100%** del tributo riconosciuto come dovuto, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
 - B) il 40%** del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale quindi il Comune/Ente strumentale è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado;
 - C) il 15%** del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale quindi il Comune/Ente strumentale è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di II grado.
3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data del 1° gennaio 2023, per le quali il Comune/ente strumentale è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:
 - A) il 40%** del valore della controversia, se:
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
 - pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;
 - B) il 15%** del valore della controversia, se il Comune/ente strumentale è risultato soccombente.
5. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e

del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del 40% per cento per la restante parte.

6. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
7. Per valore della controversia si intende il valore stabilito ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.
8. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione e stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1° gennaio 2023.
9. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
10. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio.

Perfezionamento della definizione (Art.5 Reg. Com.)

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3 e con il pagamento entro il **30 settembre 2023 (N.B. termine modificato dall'art.20, comma 1, D.L. 34/2023)** degli importi dovuti in base al precedente articolo. Qualora non ci siano importi da versare la definizione di perfeziona con la sola presentazione della domanda.
2. Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, **entro il 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023, 20 dicembre 2023, le successive scadranno il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno (N.B. termini modificati dall'art.20, comma 1, D.L. 34/2023)**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del **30 settembre 2023 (N.B. termine modificato dall'art.20, comma 1, D.L. 34/2023)**. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
4. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato produce effetti anche a favore degli altri coobbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo dell'art. 1, comma 196, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Diniego della definizione (Art.6 Reg. Com.)

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il **30 settembre 2024 (N.B. termine modificato dall'art.20, comma 1, D.L. 34/2023)** con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine

Sospensioni termini processuali (Art.7 Reg. Com.)

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al **10 ottobre 2023 (N.B. termine modificato dall'art.20, comma 1, D.L. 34/2023)** ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il **31 ottobre 2023 (N.B. termine modificato dall'art.20, comma 1, D.L. 34/2023)**.

Data _____

FIRMA

ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE